



COMUNE di MOLINO DEI TORTI

in Unione "Terre di Fiume" con

Alluvioni Piovera e Sale

www.comune.molinodeitorti.al.it

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma n. 81 – Cap.15050 – P.IVA 00443150065

tel. 0131/854361 – fax 0131/854379



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Attribuzioni di deleghe

Art. 3 - Luogo della celebrazione

Art. 4 – Prenotazione e orari

Art. 5 - Costo del servizio

Art. 6 – Organizzazione del servizio

Art. 7 - Allestimento della sala

Art. 8 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 9 - Trattamento dati

Art. 10 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e svolgimento della celebrazione dei matrimoni e di costituzione delle unioni civili, nel rispetto della normativa vigente.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita.

Art. 2
Attribuzioni di deleghe

1. I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono celebrati dal Sindaco il quale può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato, agli assessori, ai consiglieri comunali o a cittadini che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ai sensi della vigente legislazione;
2. Tenuto conto dell'importanza delle funzioni da espletare, i soggetti interessati, a richiesta, possono essere supportati in merito alle problematiche ed alle modalità operative dal competente ufficio di stato civile del Comune.

Art. 3
Luogo della celebrazione

1. I matrimoni e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati, pubblicamente, nella Casa Comunale ai sensi dell'art. 106 del C.C. e precisamente: sala del consiglio comunale ubicata in Via Roma n. 81;

Art. 4
Prenotazione e orari

1. I matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, nel rispetto degli orari dell'ufficio dello Stato Civile, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio e la disponibilità del locale e dell'ufficiale dello stato civile;
2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili fuori dall'orario di servizio potrà avvenire su domanda degli interessati, solo per particolari esigenze documentate, previa disponibilità del locale, del celebrante e dell'ufficio dello stato civile;

Art. 5
Costo del servizio

1. La celebrazione dei matrimoni e di costituzione delle unioni civili nei giorni e negli orari di cui al precedente art. 4 nella sala Consiliare è **gratuita**.

Art. 6
Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle costituzioni delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione può essere effettuata da parte dei richiedenti in orario di ufficio concordando l'appuntamento con l'Ufficio dello Stato Civile.
3. La richiesta relativa all'uso della sala deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima della data del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, all'Ufficio di Stato Civile di questo Comune, da parte degli sposi o delle parti.
4. L'Ufficio di stato civile si adopererà affinché i servizi richiesti siano regolarmente prestati e, se necessario, richiedendo la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale;
5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Art. 7
Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire il luogo dove si svolgerà la celebrazione, con ulteriori arredi e/o addobbi, curandone la tempestiva rimozione al termine della cerimonia.
2. Gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata all'uso improprio del luogo concesso per la celebrazione e alla custodia degli arredi e/o addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. Per ragioni di sicurezza e di decoro è fatto divieto di lanciare riso, coriandoli, confetti e altri segni beneauguranti all'interno del locale concesso per la cerimonia e nelle loro immediate adiacenze. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma necessaria per le spese di pulizia.

Art. 8
Prescrizioni per l'utilizzo

1. I partecipanti sono inviati a mantenere atteggiamenti decorosi e rispettosi della cerimonia in cui si svolge la celebrazione.
2. Sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, previo accordo con il personale comunale.
3. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, la quantificazione degli stessi, fatta salva la diretta identificazione del responsabile, è addebitata ai richiedenti.

Art. 9
Trattamento dati

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali necessari alla svolgimento della cerimonia è svolto nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 10
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa di settore vigente (Codice Civile, D.P.R. 03/11/2000, n. 396, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, lo Statuto Comunale).
2. Il presente Regolamento si intende modificato per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.